



Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali

Decreto n 716
Prot. n.104526
Anno 2018

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università di Firenze, emanato con decreto rettorale 8 maggio 2014 n.405;

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche emanato con D.R. n. 1345 del 23 dicembre 2014;

TENUTO CONTO della necessità di apportare alcune modifiche in relazione all'art. 19 (Durata in carica ed eventuali surrogazione) e all'art. 21;

PRESO ATTO del parere della Commissione Affari Generali espresso nella seduta del 15 maggio 2018;

PRESO ATTO altresì del parere del Comitato Tecnico Amministrativo espresso nella seduta del 17 maggio 2018;

VISTA la delibera del Senato Accademico di approvazione delle modifiche al Regolamento per le elezioni studentesche assunta nella seduta del 23 maggio 2018

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle modifiche al Regolamento per le elezioni studentesche assunta nella seduta del 25 maggio 2018

DECRETA

È emanato il nuovo testo del Regolamento per le elezioni studentesche modificato negli art. 19 e 21, nella forma seguente:



Regolamento per le elezioni studentesche.

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell'Università degli Studi di Firenze:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Nucleo di Valutazione;
- d) Consigli di Dipartimento;
- e) Consigli delle Scuole;
- f) Consigli di Corso di studio.

2. Ai sensi dello Statuto e ai fini del presente Regolamento, per «organi centrali dell'Ateneo» si intendono il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione.

Articolo 2

(Indizione)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in tutti gli organi dell'Ateneo si tengono nella stessa data, stabilita con decreto del Rettore, il quale, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo, indica altresì il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo centrale dell'Ateneo e in ciascun Consiglio di Dipartimento.

2. Le elezioni di cui al comma 1 sono abbinate preferibilmente a quelle per le rappresentanze degli studenti universitari previste dalla legislazione statale o regionale. In ogni caso, le elezioni debbono svolgersi fra il 1° novembre ed il 30 aprile.

3. Le elezioni negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli di Dipartimento sono indette con decreto del Rettore. Il decreto è emanato almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento delle votazioni ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sui siti dei singoli Dipartimenti e Scuole.

4. Le elezioni dei Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio sono indette, nella data fissata nel decreto del rettore di cui al comma 1, dal Presidente di ciascuna Scuola. I decreti di indizione sono pubblicati sui siti web dei singoli Dipartimenti, Scuole e Corsi.

5. Le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi negli orari e nelle date stabiliti con decreto rettorale.



Articolo 3

(Ufficio elettorale e Commissione elettorale centrale)

1. L'Ufficio elettorale, costituito con decreto del Rettore presso l'Ufficio Affari Generali, svolge le funzioni attribuitegli dal presente regolamento ed è preposto altresì al coordinamento delle operazioni elettorali di competenza delle Scuole.
2. Con decreto del Rettore è altresì costituita la Commissione Elettorale Centrale, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da due professori in materie giuridiche o politologiche e da due funzionari dell'Ateneo. Ai lavori della Commissione ha diritto di assistere un rappresentante per ogni lista presente alle elezioni degli organi centrali dell'Ateneo. In caso di liste recanti la medesima sigla o denominazione ha diritto di assistere un solo rappresentante.
3. La Commissione Elettorale Centrale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:
 - a) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede effettuata nel rispetto delle norme di questo regolamento;
 - b) rilevare il numero finale dei votanti per ciascun tipo di elezione nonché il raggiungimento del quorum nei casi in cui esso è previsto;
 - c) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio per ciascun tipo di elezione ai sensi dell'art. 15;
 - d) applicare le disposizioni dell'art. 17 con particolare riferimento all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
 - e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni per i diversi organi;
 - f) trasmettere gli atti al Rettore per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento;
 - g) trasmettere gli atti ai Presidenti delle Scuole per la nomina dei rappresentanti nei Consigli della Scuola e nei Consigli di Corso di studio.
4. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni sono presentati all'Ufficio elettorale entro due giorni lavorativi dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. L'Ufficio elettorale trasmette tali ricorsi alla Commissione elettorale centrale la quale decide entro i due giorni lavorativi successivi.



Articolo 4

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti che risultano regolarmente iscritti all'Università degli studi di Firenze entro il giorno precedente quello in cui si recano a votare.
2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, per l'elettorato passivo trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lett. h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Con riferimento all'elezione degli organi centrali dell'Ateneo, hanno diritto al voto e, salvo quanto previsto al comma 4, sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale, ai Corsi di specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta solo l'elettorato attivo.
4. Per il Consiglio di Amministrazione l'elettorato passivo spetta ai soli studenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che siano cittadini italiani o di uno degli Stati dell'Unione europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.
5. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai corsi di studio la cui attività didattica è coordinata da ciascuna Scuola.
6. Per l'elezione dei Consigli di Corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai corsi di studio coordinati nel Consiglio di Corso di studio stesso.

Articolo 5

(Sistema elettorale)

1. Salvo quanto previsto nei commi 3 e 4, le elezioni si svolgono con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione, ai fini dell'assegnazione dei seggi le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise per 1,4 e 3; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei due quozienti così ottenuti.
3. Per i Consigli di Corso di studio con un numero di studenti iscritti fino a cento, tutti gli iscritti sono eleggibili; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.



4. La previsione di cui al comma 3 trova applicazione anche per i Consigli di corso di studio con un numero di iscritti superiore a cento qualora non risulti presentata ovvero non risulti ammessa alcuna lista di candidati.

Articolo 6

(Presentazione delle liste)

1. La presentazione delle liste dei candidati avviene mediante deposito di un'apposita dichiarazione, entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di indizione delle elezioni.

2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista contiene:

a) una sigla o breve denominazione di non più di cinquanta caratteri – nel seguito del testo “sigla” – ed eventualmente un logo, atti ad identificare la lista;

b) l'elenco dei candidati, in numero non superiore ai rappresentanti da eleggere maggiorato di un terzo, con arrotondamento per eccesso, salvo quanto previsto nell'articolo 17, comma 4, del presente regolamento;

c) le dichiarazioni irrevocabili di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato;

d) l'indicazione e il recapito di due elettori delegati a ricevere comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale e a designare i rappresentanti della lista; i delegati possono essere gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di più organi;

e) la sottoscrizione di un numero di presentatori pari almeno a:

e1) dieci elettori per i consigli di corso di studio cui afferiscano da centouno a trecento elettori;

e2) venti elettori per i consigli di corso di studio cui afferiscano da trecentouno a seicento elettori;

e3) trenta elettori per i consigli di corso di studio cui afferiscano oltre seicento elettori;

e4) cinquanta elettori per gli organi centrali dell'Ateneo e per i Consigli delle Scuole.

3. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista per ciascun organo.

4. Lo studente presentato quale candidato in una lista non può sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifici, la firma di presentazione è nulla.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 e le dichiarazioni di cui al comma 2 lett. c. sono presentate dai delegati di lista i quali sono responsabili della loro autenticità. I delegati di lista hanno altresì il compito di validare le sottoscrizioni di cui al comma 2 lett. e), una volta verificatane la genuinità.



6. La sottoscrizione delle liste da parte degli aventi diritto avviene accedendo al sistema di votazione elettronico d'Ateneo previa autenticazione e indicazione degli estremi di un documento di riconoscimento.

7. Le dichiarazioni di presentazione delle liste e le dichiarazioni individuali di disponibilità ad essere votati per gli organi di cui all'art. 5 comma 3, sono depositate presso l'Ufficio elettorale.

Articolo 7

(Schede elettorali elettroniche)

1. Le schede elettorali sono predisposte dall'Ufficio elettorale e verificate dalla Commissione Elettorale Centrale all'interno del sistema di votazione elettronico d'Ateneo.

2. Sulla scheda compare, in corrispondenza con ciascuna sigla, l'elenco dei candidati presentati.

3. Per i Consigli di Corso di studio fino a cento studenti iscritti, per i quali elettorato attivo e passivo coincidono, gli studenti che abbiano dichiarato la loro disponibilità compaiono sulla scheda, in ordine alfabetico, prima degli altri. Le disponibilità sono raccolte dall'Ufficio elettorale secondo modalità da esso individuate, col parere vincolante della Commissione Elettorale Centrale, e pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

4. Alle liste ammesse viene automaticamente assegnato un numero d'ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dal sistema di votazione elettronico d'Ateneo.

5. L'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web dell'Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

Articolo 8

(Numero dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Corso di studio)

1. Il numero di rappresentanti da eleggere nei Consigli di Corso di studio è pari a tre se gli studenti iscritti al Corso sono fino a duecento; a cinque se gli studenti iscritti sono fino a seicento; a sette se sono oltre i seicento.

Articolo 9

(Numero e modalità di individuazione dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Dipartimento)



1. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni indica il numero di rappresentanti nei Consigli di Dipartimento provenienti da ciascun Consiglio di Corso di studio, individuato nel modo seguente:

a) per ciascun Dipartimento si calcola, sulla base della più recente programmazione didattica disponibile, il numero complessivo di crediti di insegnamenti impartiti in ciascun Corso di studio dai docenti afferenti al Dipartimento, ottenendo così la cifra didattica di corso; sono determinate tante cifre didattiche di corso quanti sono i corsi di studio cui il Dipartimento concorre;

b) si dividono quindi le cifre didattiche di corso per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale dei rappresentanti degli studenti nel Dipartimento, come determinato dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. Ponendo i quozienti così ottenuti in ordine decrescente, è individuato il numero dei rappresentanti nel Dipartimento provenienti da ciascun Corso di studio. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, prevale il Corso con il maggior numero di iscritti;

c) per ciascun Corso di studio è determinato inoltre il numero totale dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e la graduatoria di assegnazione dei seggi nei Dipartimenti, disponendo in ordine decrescente tutti i quozienti di cui alla lettera b) relativi al Corso stesso.

2. Qualora, ai sensi dell'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo più Corsi di studio risultino retti da un unico Consiglio, la procedura di cui al comma 1 si attua sul complesso dei Corsi di studio così coordinati.

Articolo 10

(Rappresentanti di lista)

1. Le designazioni dei rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale Centrale, le Commissioni decentrate per la propaganda elettorale e i seggi elettorali sono depositate dai delegati di lista entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni.

2. Può essere designato rappresentante di lista solo chi è regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Firenze al momento della designazione. Un candidato non può essere rappresentante di lista.

Articolo 11

(Disciplina della propaganda elettorale)

1. Con decreto del Rettore sono costituite le Commissioni decentrate per la propaganda elettorale.



2. Ciascuna Commissione è composta dai Presidenti delle Scuole e dai Direttori dei Dipartimenti, o da loro delegati, individuati dal decreto di cui al comma 1, nonché da un rappresentante per ciascuna lista partecipante alle elezioni.
3. Le Commissioni decentrate per la propaganda elettorale stabiliscono i modi di svolgimento della propaganda elettorale all'interno delle strutture del Polo didattico, inclusa l'assegnazione degli spazi per la propaganda e l'utilizzo delle aule.
4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può dettare indirizzi generali cui devono attenersi le Commissioni di cui al presente articolo per lo svolgimento della propaganda elettorale.
5. Ogni attività di propaganda cessa alle ore ventiquattro del giorno che precede quello delle votazioni.

Articolo 12 *(Seggi elettorali)*

1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito decreto del Rettore.
2. Ciascun seggio è composto dal presidente e da due componenti facenti parte del personale dell'Ateneo. Due dei tre componenti del seggio devono essere sempre presenti.
3. All'avvio di ciascuna giornata di votazione, all'ora indicata dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, il presidente del seggio, alla presenza degli altri componenti, procede in via informatica all'apertura del seggio e all'attivazione delle singole postazioni.
4. Alla chiusura dei seggi, al termine di ciascuna giornata di votazioni, il presidente del seggio, alla presenza degli altri componenti, interrompe l'operatività delle singole postazioni e successivamente procede alla chiusura del seggio.

Articolo 13 *(Operazioni di voto)*

1. Ogni elettore si fa identificare consegnando ad un componente del seggio un documento di riconoscimento, incluso il libretto-tessera universitario.
2. Verificata l'iscrizione dell'elettore nel registro degli aventi diritto al voto, il presidente del seggio o un suo componente gli consegnano apposito *token* assegnandolo altresì alla postazione di voto individuata dal sistema di voto.
3. L'elettore si reca nella postazione di voto assegnata e vota previo *log in* compiuto utilizzando il proprio *token*. L'elettore apre via via le schede offerte dal sistema in relazione alla propria iscrizione, le compila e invia il voto espresso. Le schede non compilate o inviate



senza espressione di voto sono considerate bianche. All'elettore è offerta la possibilità di rifiutare singole schede.

4. Dopo tre tentativi di *log in* falliti, il sistema considera nulle le schede disponibili all'elettore. Nel caso in cui un elettore non concluda le operazioni di voto nella postazione assegnata entro il tempo predefinito, il sistema acquisisce le schede effettivamente votate e considera bianche quelle non votate. Lo stesso accade nel caso in cui l'elettore abbandoni la postazione di voto senza cliccare "invia voti".

5. Finito di votare, l'elettore lascia la postazione e ritira il proprio documento di riconoscimento.

6. La validità temporale massima del *token* è stabilita dall'Ufficio elettorale, sentito il parere vincolante della Commissione Elettorale Centrale. In casi eccezionali il presidente può assegnare una validità temporale superiore al momento della consegna del *token* all'elettore.

Articolo 14

(Modalità di voto)

1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

2. Il voto è espresso secondo modalità elettroniche in appositi seggi informatizzati in base alle disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento. Ciascun elettore può votare in qualsiasi seggio.

3. Sono previste schede distinte per l'elezione di ciascuno degli organi centrali dell'Ateneo, per i Consigli delle Scuole e per i Consigli di Corso di studio.

4. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata; nei casi previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4, del presente regolamento, il voto si esprime indicando sulla scheda il nominativo prescelto.

Articolo 15

(Scrutinio)

1. Lo scrutinio avviene mediante utilizzo del sistema di votazione elettronico d'Ateneo. Esso fornisce, per ciascuna elezione, i dati sulla partecipazione e sull'esito del voto. La procedura è avviata e svolta dalla Commissione Elettorale Centrale, la quale si avvale del personale dell'Ufficio elettorale.

2. Per ogni elezione, la Commissione procede innanzitutto alla verifica del raggiungimento del quorum di validità previsto dall'art. 18 comma 1; successivamente procede allo scrutinio dei voti; non procede allo scrutinio per le votazioni per le quali non sia stato raggiunto il numero minimo di votanti.



3. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fanno fede i verbali di ciascun seggio e quelli della Commissione Elettorale Centrale, sottoscritti dal presidente e da ciascun componente presente.

Articolo 16

(Esito delle votazioni e individuazione degli eletti)

1. La Commissione elettorale centrale, utilizzando il sistema di votazione elettronico dell'Ateneo, individua gli eletti da comunicare al Rettore e ai Presidenti delle Scuole; essa proclama gli eletti negli organi centrali, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di studio.

2. Il sistema di votazione elettronico dell'Ateneo applica la seguente formula:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, nonché la cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è data dalla somma del totale dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato sommata al totale dei voti della lista cui appartiene;

b) attribuisce i seggi alle liste con il metodo d'Hondt. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, anche per dimissioni o decadenza ai sensi del successivo articolo 19, il Seggio è attribuito alla lista con il quoziente più elevato tra quelli non ancora utilizzati per l'assegnazione dei Seggi. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, il Seggio è attribuito alla lista con maggior cifra elettorale; a parità di cifra elettorale mediante sorteggio;

c) sono quindi eletti i candidati che all'interno di ciascuna lista abbiano riportato le cifre individuali più elevate fino alla concorrenza dei Seggi spettanti alla lista. In caso di uguale cifra individuale, l'elezione è determinata dall'ordine nella lista, così come presentata.

3. In base ai risultati comunicati dalla Commissione Elettorale Centrale, il Rettore nomina gli eletti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento con proprio decreto pubblicato sui siti web dell'Ateneo e dei Dipartimenti, nonché affisso all'albo del rettorato; il presidente di ciascuna Scuola nomina gli eletti nei Consigli della Scuola e dei corsi di studio con proprio decreto pubblicato sui siti web della Scuola.

Articolo 17

(Disposizioni speciali per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Scuola, di Corso di studio e di Dipartimento)



1. Per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso di studio si applica il sistema elettorale previsto dall'art. 5, comma 1.
2. Nei casi di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto lo studente più giovane d'età.
3. I candidati al Consiglio di Corso di studio sono anche candidati ai Consigli di Dipartimento che contribuiscono all'attività didattica del Corso stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 9.
4. Le liste dei candidati per il Consiglio di Corso di studio contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di ammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.
5. La Commissione Elettorale Centrale determina, per ciascun Consiglio di Corso di studio, una graduatoria dei candidati sulla base dei quozienti d'Hondt e delle cifre individuali dei candidati presenti nelle liste. In particolare, il primo in graduatoria è il candidato con la cifra individuale più alta della lista con il quoziente d'Hondt più alto; il secondo è il candidato con la cifra individuale più alta della lista con il secondo quoziente d'Hondt, e così via. Nel caso di elezioni con candidature individuali, la graduatoria segue l'ordine decrescente dei voti ricevuti dai candidati.
6. La Commissione Elettorale Centrale provvede a individuare i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, assegnando al primo candidato nella graduatoria di cui al comma 5 il primo seggio nella graduatoria di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti che ogni Consiglio di Corso ha diritto di inviare a ciascun Consiglio di Dipartimento ai sensi dello stesso art. 9.
7. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il rappresentante eletto in un Consiglio di Dipartimento può presentare all'Ufficio elettorale opzione per un Dipartimento diverso, purché il seggio in quest'ultimo Dipartimento sia stato assegnato ad un eletto nel suo stesso Corso di Studio candidato nella stessa lista con il quoziente d'Hondt più basso, ai sensi del precedente comma 5. In questo caso, la Commissione Elettorale Centrale, ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio elettorale, provvede a modificare conseguentemente l'atto di proclamazione, invertendo la destinazione degli eletti nei due dipartimenti. L'opzione può essere esercitata, anche a prescindere dalla lista di appartenenza, per un Dipartimento il quale, per carenza di candidati, risulta avere seggi non attribuiti spettanti al Consiglio di Corso di studio di colui che intende esercitare l'opzione.
8. Dopo la proclamazione degli eletti e prima della nomina nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli di Dipartimento, è facoltà dell'eletto rinunciare a uno dei due incarichi. In tal caso è proclamato eletto con decreto del Rettore il primo dei non eletti all'interno della



stessa lista e, in caso di esaurimento dei candidati, il primo dei non eletti della lista dello stesso Corso con il quoziente immediatamente inferiore che non ha dato luogo ad elezione. Nel caso di Corsi con candidature individuali, il primo dei non eletti è il candidato che ha riportato più voti dopo quello proclamato eletto.

9. Trascorsi quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, il Rettore e il Presidente della Scuola procedono alla nomina degli eletti rispettivamente nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di studio.

Articolo 18

(Quorum di validità delle elezioni)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo sono valide se ha partecipato al voto almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
2. Per le elezioni degli altri organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori, le votazioni sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a cinque, e di due eletti negli altri casi.
3. Qualora per l'elezione di un organo diverso da quelli di cui al comma 1 concorra una sola lista, il *quorum* del dieci per cento di cui ai commi precedenti è calcolato considerando come votanti il numero corrispondente ai voti validi riportati dall'unica lista presente.

Articolo 19

(Durata in carica ed eventuali surrogazioni)

1. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
2. Gli eletti che, nel corso del loro mandato, si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica, vengono sostituiti dai primi dei non eletti; in mancanza di candidati, per la sostituzione si attinge alla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria di cui all'articolo 17, a partire da quello che non è stato utilizzato per l'elezione di un candidato.
3. Gli eletti che conseguano la laurea rimangono ancora in carica nell'organo nel quale sono stati eletti se hanno già presentato la domanda di iscrizione ad una laurea magistrale, ovvero se, entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, provvedano a farlo. Nel caso in cui i termini per l'iscrizione non siano aperti, la carica può essere mantenuta a condizione che, entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, l'interessato si impegni, con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio elettorale, a perfezionare l'iscrizione entro quindici



giorni dall'apertura dei termini previsti dal manifesto degli studi. In caso contrario essi decadono e vengono sostituiti ai sensi del comma precedente. Essi decadono altresì qualora perdano i requisiti di eleggibilità per lo specifico organo.

In ogni caso, l'iscrizione ad un anno fuori corso oltre il primo, in corso di mandato, non determina decadenza dalla carica.

Articolo 20

(Elezione di rappresentanti degli Studenti in organi di altri enti)

1. Alle elezioni di rappresentanti degli studenti in organi di altri enti pubblici organizzate dall'Ateneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

Articolo 21

(Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

La nuova disciplina dell'art. 19 si applica a tutte le cariche rappresentative degli studenti in corso di mandato alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Firenze, 25 giugno 2018

f.to IL RETTORE
Prof. Luigi Dei